

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio elettorale, 3 maggio 2005, prot. n. 7388/1.3.16

Rimborso spese legali.

Con la presente, si riscontra la nota prot. 2669 del 23 marzo 2005 (nostro prot. n. 5319/1.3.16 del 29 marzo 2005) relativa all'oggetto, al fine di precisare quanto di seguito esposto.

Si evidenzia, in primo luogo, che il riferimento normativo in materia è costituito dall'articolo 67 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, in base al quale l'ente è tenuto al rimborso delle spese legali sostenute da un proprio dipendente nell'ipotesi di apertura di un procedimento civile o penale a suo carico, in presenza di particolari condizioni, derivanti sia dalla legge, sia dall'elaborazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. V, 17.07.2001, n. 3946). In particolare, è necessario che:

- 1- il procedimento sia stato aperto in conseguenza di atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio (come tali riferibili alla volontà dell'Amministrazione);
- 2- il giudizio non si sia concluso con una sentenza di condanna;
- 3- non sussista conflitto di interessi con l'ente di appartenenza.

Si rileva, inoltre, che la giurisprudenza, in base ad un'interpretazione estensiva della norma di cui sopra, ha riconosciuto che il diritto al rimborso delle spese di difesa spetta anche agli amministratori degli enti locali, poiché è innegabile la connessione tra gli atti posti in essere da tali figure ed i compiti d'ufficio, in particolare qualora il procedimento riguardi atti o fatti connessi all'espletamento del mandato (Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2001, n. 3946; Corte dei Conti, sez. un., 18 giugno 1986, n. 501).

Premesso un tanto, si tratta ora di qualificare dal punto di vista giuridico e funzionale gli uffici elettorali di sezione, al fine di comprendere se l'articolo 67 di cui sopra sia applicabile anche al caso di specie. A tale riguardo – nonostante si debba riconoscere che la giurisprudenza non si sia espressa in modo esplicito ed uniforme circa la natura giuridica e la posizione organica e funzionale degli uffici elettorali di sezione –, si è concordemente riconosciuto che i componenti degli uffici elettorali di sezione, essendo preposti allo svolgimento di attività amministrativa, rivestono un *munus publicum*, anche se di carattere straordinario (Corte cassazione, sez. un. Civ., 28 ottobre 1995, n. 11314). I componenti di tali uffici, pertanto, assumono la veste di funzionari onorari, ponendosi in una sorta di rapporto di servizio multilaterale (Corte dei Conti, sez. giurisd. Sicilia, 13 ottobre 1989, n. 164) e la loro attività si configura come attività amministrativa di organi amministrativi temporanei della Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. civ., sez. un., 22 marzo 1999, n. 172).

In particolare, il contenuto sostanziale e funzionale di tale rapporto di servizio è determinato da norme positive dell'ordinamento, quale ad esempio quella che afferma l'obbligatorietà dell'ufficio di componente di seggio, l'acquisizione automatica del ruolo di pubblico ufficiale nel momento in cui vengono esercitate tali funzioni, la procedura del giudizio direttissimo per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio di sezione (Corte dei Conti, sez. giurisd. Sicilia, 13 ottobre 1989, n. 164; articoli 24 e 46 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

Pertanto, malgrado l'art. 67 succitato trovi il proprio essenziale presupposto nel rapporto d'impiego con l'ente medesimo (Cass. civ. sez. un., 12 luglio 2002, n. 10168) e malgrado si debba escludere una qualche forma di dipendenza organica degli uffici elettorali di sezione rispetto all'ente per il quale operano, non si può ignorare che l'incarico assolto da tali uffici dia origine ad una sorta di rapporto di servizio, nell'ambito del quale il privato diviene temporaneamente titolare onorario di ufficio pubblico ed assume la veste di pubblico ufficiale in ragione delle funzioni che è chiamato a svolgere, senza necessità di inserimento stabile e professionale nell'apparato di una pubblica amministrazione (Corte dei conti, sez. I, 29 gennaio 1998, n. 25). Ciò che conta, in sostanza, è il *munus publicum*, mentre è del tutto indifferente che tale investitura trovi la sua origine in un rapporto d'impiego, nel conferimento di un mandato politico-amministrativo o nello svolgimento di un obbligo giuridico.

Considerato, pertanto, che il rapporto di servizio va individuato in ogni relazione che lega un soggetto alla pubblica amministrazione nelle sue diverse articolazioni per lo svolgimento di un'attività coerente con i fini dell'ente (Corte dei Conti, sez. III Pens. civ., 24 giugno 1996, n. 158; Corte dei conti, sez. I, 29 gennaio 1998, n. 25), sembrerebbe di poter concludere che Codesta Spettabile Amministrazione sia tenuta al rimborso delle spese legali sostenute da un presidente di seggio incorso in un procedimento penale. Un tanto, inoltre, si potrebbe ricavare anche dal fatto che la giurisprudenza, nel caso inverso, riconosce al Comune il diritto al rimborso delle spese sostenute per il rinnovo delle operazioni elettorali a causa di errori commessi, nell'esercizio delle loro

funzioni, dai componenti di un seggio elettorale (Corte cassazione, sez. un. Civ., 28 ottobre 1995, n. 11314; Corte dei Conti, sez. giurisd. Sicilia, 13 ottobre 1989, n. 164).

Si segnala, tuttavia, che i componenti dei seggi, proprio in virtù della normativa da osservare nel procedimento elettorale e della pluralità di soggetti coinvolti nelle operazioni, hanno un rapporto di servizio multilaterale, sia pure unificato dal fine pubblico che l'ordinamento giuridico intende perseguire con la consultazione elettorale. Nel caso di specie, considerato che le elezioni riguardavano non solo il rinnovo degli organi del Comune, ma anche della Provincia e del Parlamento Europeo, e vista altresì la normativa sul regime delle spese (articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 ed articolo 2 del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300), si potrebbe ipotizzare un riparto del rimborso di cui in oggetto nella misura di un terzo, rispettivamente a carico dello Stato, della Provincia e del Comune, ferma restando ogni diversa valutazione in merito.

Con particolare riferimento all'ipotesi di archiviazione del procedimento, si segnala che la Corte dei Conti, sez. giurisd. Puglia, 17 dicembre 1993, n. 95 ha affermato che il rimborso delle spese legali sostenute per il giudizio penale va accordato, *a fortiori*, nell'ipotesi in cui il soggetto sia già stato prosciolto nella fase istruttoria del giudizio, qualora la causa del proscioglimento appartenga al novero di quelle che, a seguito del dibattimento, avrebbero dato luogo ad una assoluzione con formula piena (cfr. articolo 530 C.P.P.).

Per completezza, infine, si ricorda che Codesta Amministrazione dovrà comunque acquisire agli atti quanto necessario al fine di comprovare l'obbligo di effettuare l'eventuale rimborso e l'esatta quantificazione delle spese (copia della parcella del legale, copia della sentenza, ecc.).